



# COMUNE di TARSIA

## (Provincia di Cosenza)

*PROT. 1933 del 30/03/2020*

*ORDINANZA N. 20 del 30/03/2020*

**Oggetto: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio comunale. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.**

### IL SINDACO

Premesso che in questi giorni l'intera nazione è interessata da fenomeni sempre più urgenti, preoccupanti e correlati all'igiene ed alla salute pubblica;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto il D.L. del 23.02.2020 n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui in ultimo quelli del 9, 11 e 22 marzo 2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante ulteriori urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 3/2020, n. 4/2020 e n. 5 del 11.03.2020, n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 5 del 11.03.2020, n.7 del 14 marzo 2020, recanti urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi accertati di COVID-19 nell'ambito del territorio della Calabria e dell'estensione delle prescrizioni cautelative e contenitive a livello nazionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania emanata in data 15.03.2020 con la quale si è disposta la "chiusura" dei Comuni di Ariano Irpino, Atena Lucana, Caggiano, Polla e Sala Consilina;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria emanata in data 17.03.2020 con la quale si è disposta la "chiusura" dei Comuni di Montebello Jonico e San Lucido (CS);

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria emanata in data 20.03.2020 con la quale si è disposta la limitazione degli spostamenti su tutto il territorio Regionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria emanata in data 21.03.2020 con la quale si è disposta la "chiusura" del Comune di Cutro (KR);

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria emanata in data 22.03.2020 con la quale si è disposta la limitazione degli spostamenti su tutto il territorio Regionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria emanata in data 22.03.2020 con la quale si è disposta la "chiusura" dei Comuni di Rogliano e Santo Stefano di Rogliano (CS);

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria emanata in data 23.03.2020 con la quale si è disposta la "chiusura" del Comune di Serra San Bruno (VV);

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria emanata in data 24.03.2020 con la quale si è disposta la "chiusura" del Comune di Bocchigliero (CS);

Considerato che i provvedimenti nazionali per l'emergenza hanno disposto di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita e all'interno dei territori regionali, con le sole eccezioni degli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, di salute o situazioni di necessità;

Atteso che tutti gli epidemiologi concordano sul fatto che i prossimi giorni saranno cruciali per l'evolversi del contagio da Covid 19;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Rilevata la necessità di evitare assembramenti di persone, che potrebbero favorire la diffusione del virus, secondo quanto ribadito dai provvedimenti in premessa;

Visto il Decreto – Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare la salute pubblica;

Sentiti la Giunta Comunale e i Sindaci del Comprensorio;

## **ORDINA**

**E' VIETATO** circolare a piedi in due o più persone.

**E' VIETATA** la pratica di ogni attività motoria, sportiva e ludica all'aperto, anche in forma individuale. Nel caso l'attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni comprovate di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone.

I distributori automatici di sigarette possono rimanere attivi solo ed esclusivamente negli orari di apertura degli stessi esercizi.

Tutte le operazioni presso gli sportelli automatici del Paese devono essere effettuate utilizzando i guanti.

Le attività consentite dai provvedimenti governativi e regionali su indicati devono essere svolte:

- nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti sia per l'attività di confezionamento che per il trasporto;
- assicurando sempre il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
- i soggetti che espletano tali attività devono essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale atti a mitigare al massimo il rischio di eventuale contagio (essenziale è l'uso di mascherine e guanti).

Tutte le attività commerciali, con esclusione di farmacie e parafarmacie, dovranno rispettare la chiusura alle ore 19:00.

Tutte le attività consentite, commerciali e non, con esclusione di farmacie, parafarmacie di turno ed edicole, dovranno rimanere chiuse la domenica.

Chiunque abbia frequentato per qualsiasi motivo, i territori dei Comuni che sono o saranno individuati dal Presidente della Regione Calabria come zone a forte rischio epidemiologico, nei 14 giorni precedenti alla data di individuazione, dovrà porsi in quarantena obbligatoria presso la propria abitazione unitamente a tutte le persone conviventi, per 14 giorni dandone opportuna comunicazione alle autorità locali e sanitarie.

### **DISPONE**

In caso di inottemperanza si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Tarsia (CS) e alla stessa deve essere data massima diffusione attraverso mezzi di stampa e social;

copia della presente è trasmessa, tramite la Polizia Locale, alle attività commerciali e non del Comune di Tarsia (CS);

copia dell'Ordinanza è, altresì, trasmessa:

- Al Prefetto di Cosenza;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Terranova da Sibari;
- Alla Polizia Municipale di Tarsia (CS).

A norma dell'articolo 5, comma 3, della predetta legge 7 AGOSTO 1990, N. 241

### **AVVERTE**

Che l'unità organizzativa competente per il procedimento è l'Ufficio di Polizia Municipale.

Il presente provvedimento sostituisce e abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovessero essere in contrasto con essa.

La presente Ordinanza ha decorrenza immediata nel rispetto delle disposizioni ministeriali e/o regionali, salvo eventuali proroghe per disposizione di legge.

E' fatto obbligo all'Ufficio di Polizia Municipale, alle Forze di Polizia ed a chiunque altro spetti, di fare osservare il presente provvedimento.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza municipale, 30 Marzo 2020.

IL SINDACO

F.to AVV. ROBERTO AMERUSO

Firma autografa su originale

conservato presso il Comune